



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BERGESIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MARZO 2024

Istituzione dell'Albo delle imprese agromeccaniche e disposizioni per l'esercizio dell'attività professionale di agromeccanico

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, definisce solo in modo sommario l'attività agromeccanica (articolo 5), senza riconoscere specificatamente la figura dell'imprenditore agromeccanico e la professionalità che egli porta al sistema agricolo, fornendo, in quanto artigiano, prima di tutto un orientamento al cliente, sia esso pubblico o privato. La professionalità attestata da tale attenzione al cliente si manifesta nella garanzia di una maggiore sicurezza nei cantieri di lavoro, in una particolare rapidità di intervento e di cura per le risorse ambientali affidategli e, infine, in un puntuale aggiornamento nell'offerta di servizi con il costante rinnovo di macchinari e tecnologie. Tali aspetti rendono l'agromeccanico una figura centrale e radicata all'interno dei territori ove lavora, con ricadute positive sia sulla qualità delle lavorazioni che sull'ambiente e la società; egli inoltre conosce le potenzialità, così come le vulnerabilità e le fragilità strutturali, del territorio nel quale presta servizio, superando i confini della singola azienda agricola e agendo su una scala maggiore. Infine, l'agromeccanico dispone dei mezzi e delle competenze più idonei sia per la lavorazione dei terreni per fini agricoli sia per la prevenzione dei danni provocati dalle calamità naturali.

È necessario che il Parlamento delinea un quadro normativo d'insieme che riconosca la professionalità degli imprenditori agromeccanici sull'intero territorio nazionale, anche in linea con quanto già disciplinato da alcuni consigli regionali, come quello lombardo. Lo strumento è quello dell'istituzione dell'Albo delle imprese agromeccaniche, per lo svolgimento sia di servizi agromeccanici

in conto terzi, sia di servizi agroambientali a tutela dell'ambiente e del territorio.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano costituiscono i soggetti istituzionali aventi il compito di istituire e regolare l'accesso agli Albi delle imprese agromeccaniche ai fini dello svolgimento delle lavorazioni agromeccaniche in conto terzi e della custodia dell'ambiente e del territorio, anche attraverso la pubblicazione di appositi bandi che fissino, fra l'altro, i criteri e le modalità di manifestazione di interesse da parte delle imprese medesime. Queste ultime, se chiedono di essere iscritte negli appositi Albi tenuti dagli assessorati per l'agricoltura della regione o della provincia autonoma territorialmente competente, devono impegnarsi a svolgere le lavorazioni agromeccaniche secondo *standard* professionali che garantiscano anche la conservazione, la protezione e la manutenzione dei territori e la prevenzione dei danni causati dalle calamità naturali.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per valorizzare la figura professionale degli agromeccanici, pubblicano bandi volti ad agevolare l'acquisto di attrezzature e macchinari finalizzati a un minore impatto ambientale e a una maggiore sicurezza per gli operatori, coinvolgendoli nel modo più incisivo possibile nelle azioni di prevenzione idrogeologica e di manutenzione e protezione del paesaggio agrario, montano e forestale.

Sono previsti, a tale proposito, benefici economici e di altra natura riconosciuti dalle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano a favore delle imprese agromeccaniche iscritte all'Albo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge detta disposizioni volte a regolamentare l'esercizio dell'attività professionale di agromeccanico e persegue le seguenti finalità:

a) promuovere la qualificazione della professionalità delle imprese agromeccaniche come fornitrici di servizi agromeccanici, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99;

b) certificare la tracciabilità dei servizi prestati dalle imprese agromeccaniche nell'ambito delle filiere produttive agricole, forestali e bioenergetiche;

c) tutelare i soggetti che si avvalgono delle imprese agromeccaniche per l'esercizio delle attività agricole, forestali, ambientali e bioenergetiche;

d) favorire l'uso multidisciplinare delle macchine agricole, incrementandone l'uso per lavori di tipo ambientale, di tutela e di manutenzione del territorio, di riqualificazione delle aree urbane, di gestione dei comprensori periurbani e di prevenzione del rischio geologico;

e) regolamentare i requisiti di sicurezza, in particolare ai fini del controllo delle macchine, delle attrezzature e degli impianti destinati all'esercizio dell'attività agromeccanica, nonché certificare le competenze nell'uso delle tecnologie agromeccaniche;

f) promuovere il lavoro autonomo e la creazione di piccole imprese in ambito rurale.

Art. 2.

(Definizione)

1. Ai fini della presente legge sono definite « imprese agromeccaniche » le persone fisiche o giuridiche, inclusi le società, le cooperative e i consorzi di imprese, che svolgono attività produttive esclusivamente o prevalentemente di tipo agromeccanico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

Art. 3.

(Istituzione dell'Albo delle imprese agromeccaniche)

1. Ai fini del riconoscimento dell'esercizio dell'attività professionale di agromeccanico, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono l'Albo delle imprese agromeccaniche, di seguito denominato « Albo ».

2. Possono presentare domanda di iscrizione all'Albo, secondo le modalità di cui all'articolo 7, le imprese agromeccaniche regolarmente iscritte alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che hanno conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso dei requisiti di capacità professionale di cui all'articolo 5.

Art. 4.

(Certificazione delle prestazioni)

1. Le imprese agromeccaniche iscritte all'Albo sono autorizzate a rilasciare una certificazione, avente valore legale, delle prestazioni svolte.

2. La certificazione di cui al comma 1 può essere rilasciata alle aziende agricole ovvero a enti e amministrazioni pubblici destinatari di:

- a) operazioni colturali;

- b) sistemazione e manutenzione dei fondi agroforestali;
- c) manutenzione del verde;
- d) messa in sicurezza dei prodotti agricoli;
- e) conferimento dei prodotti agricoli.

3. La certificazione di cui al comma 1 rilasciata dall'impresa agromeccanica è valida relativamente alle prestazioni da essa svolte.

Art. 5.

(Standard professionale e formativo del responsabile tecnico dell'impresa agromeccanica)

1. Ai fini dell'iscrizione all'Albo, le imprese agromeccaniche devono disporre di un responsabile tecnico in possesso dei requisiti di capacità professionale di cui al comma 3.

2. La funzione di responsabile tecnico può essere svolta dal titolare dell'impresa, da uno dei soci, dal collaboratore dell'impresa familiare, ovvero da un dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

3. Il possesso dei requisiti di capacità professionale del responsabile tecnico è determinato da almeno una delle seguenti condizioni:

a) avere svolto almeno due anni di attività presso un'impresa agromeccanica, integrata da un corso di aggiornamento professionale della durata minima di settanta ore, fatti salvi gli attestati di formazione già conseguiti, attinenti ai contenuti dei corsi di formazione di cui al comma 4;

b) avere svolto almeno un anno di attività presso un'impresa agromeccanica, integrata da un corso di aggiornamento professionale della durata minima di sessanta ore, fatti salvi gli attestati di formazione già conseguiti, attinenti ai contenuti dei corsi di for-

mazione di cui al comma 4, per i soggetti in possesso di certificato delle competenze di base acquisite nell'assolvimento di un percorso triennale di istruzione e formazione professionale in agraria (IeFP);

c) avere svolto almeno sei mesi di attività presso un'impresa agromeccanica, integrata da un corso di aggiornamento professionale della durata minima di cinquanta ore, fatti salvi gli attestati di formazione già conseguiti, attinenti ai contenuti dei corsi di formazione di cui al comma 4, per i soggetti in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di laurea relativa alle discipline agrarie o iscritti negli ordini e nei collegi professionali del settore agrario e forestale.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione dei responsabili tecnici e per il conseguimento dell'attestato di idoneità delle imprese agromeccaniche di cui all'articolo 3, comma 2.

5. Per le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte al registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura con il codice ATECO 01.61, il responsabile tecnico non è soggetto alle condizioni di cui al comma 3.

Art. 6.

(Requisiti organizzativi e strutturali)

1. Le imprese agromeccaniche devono possedere i seguenti requisiti, della cui sussistenza devono fornire prova alla stazione appaltante del committente pubblico o privato al momento dell'affidamento dei lavori:

a) iscrizione nell'Albo rilasciata dagli assessorati per l'agricoltura della regione o della provincia autonoma territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 7;

b) utilizzazione di macchinari e di attrezzature idonei alle lavorazioni che si intendono eseguire in base alla normativa nazionale e dell'Unione europea;

c) adeguata formazione dei propri dipendenti e collaboratori in relazione ai servizi prestati;

d) osservanza delle prescrizioni di cui al comma 2.

2. Le imprese agromeccaniche organizzano la propria attività sulla base delle seguenti prescrizioni:

a) si avvalgono di fornitori in possesso dei requisiti di regolarità giuridica e amministrativa;

b) eseguono le prestazioni di servizio nel rispetto dei codici di buone pratiche riconosciuti per i rispettivi campi di applicazione;

c) applicano tariffe di lavorazione non superiori a quelle massime fissate dalle associazioni di categoria territorialmente competenti;

d) applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro ai dipendenti delle imprese che esercitano attività di contoterzismo in agricoltura;

e) tutelano i destinatari delle prestazioni agromeccaniche stipulando un'idonea polizza assicurativa contro i danni derivanti dall'esercizio dell'attività agromeccanica;

f) tutelano i prestatori d'opera con forme di tutela, anche di tipo assicurativo, in aggiunta a quelle obbligatorie previste dalla normativa vigente.

3. Le imprese agromeccaniche devono essere in grado di controllare e documentare:

a) le mansioni e i profili operativi del personale addetto;

b) gli interventi di informazione e di formazione del personale addetto;

c) le lavorazioni eseguite e le relative quantità;

d) l'identificazione dei macchinari impiegati;

e) le eventuali difficoltà o situazioni critiche riscontrate nel corso delle attività lavorative;

f) i mezzi tecnici eventualmente impiegati;

g) le procedure adottate per la tutela ambientale;

h) gli interventi di manutenzione e di riparazione degli impianti, delle macchine e delle attrezzature.

Art. 7.

(Iscrizione, tenuta e revisione dell'Albo)

1. Per ottenere l'iscrizione all'Albo, le imprese agromeccaniche presentano agli assessorati per l'agricoltura della regione o della provincia autonoma territorialmente competente apposita istanza corredata di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà attestanti:

a) l'iscrizione come impresa agromeccanica al registro delle imprese presso la Camera di commercio, turismo, artigianato e agricoltura territorialmente competente;

b) la residenza del titolare o del rappresentante legale;

c) l'assenza di risultanze nel casellario giudiziale relativamente al titolare o al legale rappresentante;

d) la regolarità contributiva;

e) la dotazione di mezzi meccanici idonei all'attività;

f) l'assenza delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, definitive o in corso.

2. Gli assessorati per l'agricoltura della regione o della provincia autonoma territorialmente competente adottano il provvedimento di accoglimento o di rigetto dell'istanza di cui al comma 1 entro novanta giorni dalla ricezione dell'istanza medesima, a seguito delle relative verifiche; nel caso di mancata decisione, scaduto il termine, l'istanza si intende accolta.

3. L'iscrizione all'Albo acquista efficacia con la pubblicazione del relativo provvedimento nel Bollettino ufficiale della regione competente.

4. L'Albo è sottoposto a revisione biennale, da parte degli assessorati per l'agricoltura della regione o della provincia autonoma territorialmente competente, mediante verifica degli adempimenti e dei requisiti previsti al comma 1 del presente articolo e agli articoli 5 e 6, tranne il caso in cui l'impresa agromeccanica, alla scadenza del biennio, risulti iscritta all'Albo da meno di sei mesi.

5. Gli assessorati per l'agricoltura della regione o della provincia autonoma territorialmente competente dispongono la sospensione dell'iscrizione all'Albo quando l'impresa agromeccanica:

a) abbia in corso procedimenti di esecuzione civile o previsti dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;

b) abbia in corso procedimenti penali per reati ambientali;

c) non abbia provveduto al regolare pagamento di retribuzioni ai dipendenti o abbia omesso versamenti assicurativi e previdenziali.

6. Gli assessorati per l'agricoltura della regione o della provincia autonoma territo-

rialmente competente dispongono la cancellazione dall'Albo quando l'impresa agromeccanica:

a) abbia perso i requisiti per l'iscrizione di cui al comma 1 del presente articolo; in tale caso la nuova iscrizione all'Albo non può avvenire prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di cancellazione;

b) sia stata dichiarata fallita o destinataria di altro provvedimento ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;

c) abbia reiterato condotte per le quali era stata già destinataria di un provvedimento di sospensione;

d) ne richieda la cancellazione;

e) abbia cessato l'attività.

7. La sospensione di cui al comma 5 cessa al venir meno del verificarsi della condizione che l'aveva determinata e una volta accertata la permanenza dei requisiti di cui al comma 1.

8. Avverso i provvedimenti di diniego di iscrizione, di sospensione e di cancellazione è ammesso ricorso in opposizione agli assessorati per l'agricoltura della regione o della provincia autonoma territorialmente competente nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento o dalla pubblicazione del medesimo, se successiva.

9. Gli assessorati per l'agricoltura della regione o della provincia autonoma territorialmente competente, se accolgono il ricorso di cui al comma 8, dispongono l'iscrizione o la reinscrizione all'Albo e la relativa pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

10. L'impresa agromeccanica iscritta all'Albo comunica tempestivamente le variazioni dei requisiti dichiarati e aggiorna conseguentemente il fascicolo aziendale.

11. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano eseguono annualmente un controllo su un campione pari almeno al 5 per cento delle imprese agromeccaniche che risultano iscritte all'Albo, costituito da una verifica documentale e da una verifica presso l'impresa, al termine del quale, salvo che l'impresa incorra nelle condizioni di cui ai commi 5 e 6, in caso di irregolarità dispongono prescrizioni alle quali l'impresa deve adeguarsi nel termine perentorio di quarantacinque giorni, fatta salva una proroga di ulteriori quindici giorni per comprovate esigenze.

Art. 8.

(Agevolazioni per le imprese agromeccaniche iscritte all'Albo)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini delle azioni di prevenzione idrogeologica, manutenzione e protezione del paesaggio agrario, montano e forestale, pubblicano nei propri siti *internet* istituzionali bandi rivolti alle imprese agromeccaniche iscritte all'Albo al fine di agevolare l'acquisto, da parte delle imprese medesime, di attrezzature e di macchinari finalizzati a un minore impatto ambientale e a una maggiore sicurezza per gli operatori, specificando le tipologie degli interventi, i criteri e le modalità della loro attuazione, nonché le procedure per la presentazione delle manifestazioni di interesse.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere specifici criteri per il riconoscimento di benefici economici e di altra natura in favore dei soggetti pubblici e privati che si avvalgono di imprese agromeccaniche iscritte all'Albo.

€ 1,00